

Data Processing Agreement

Il presente “Data Processing Agreement” unitamente ai relativi allegati (di seguito, “DPA”), tra Sinerbit S.r.l., con sede legale in Via Giuseppe Valentini, 7 – 59100 – Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito anche “Società”, “Fornitore” o “Responsabile”) e il Cliente (di seguito anche “Titolare”) come individuato nel contratto, disciplina modalità e condizioni di trattamento dei dati personali nell’ambito della prestazione dei servizi erogati dalla Società al Cliente, come meglio descritti e disciplinati nella documentazione a tal fine sottoscritta dalle Parti (di seguito, “Offerta” e/o “Contratto”), di cui il presente DPA costituisce parte integrante e sostanziale e che qui si intende integralmente richiamato.

SOMMARIO

Art. 1 – Definizioni	2
Art. 2 – Oggetto	2
Art. 3 – Finalità del trattamento	3
Art. 4 – Categorie di dati personali e soggetti interessati	3
Art. 5 – Modalità del trattamento	3
Art. 6 – Localizzazione dei dati personali	4
Art. 7 – Misure di sicurezza	4
Art. 8 – Sub-responsabili del trattamento	5
Art. 9 – Violazione dei dati personali	5
Art. 10 – Riscontro delle istanze da parte degli interessati e collaborazione con l’Autorità pubblica	6
Art. 11 – Audit	6
Art. 12 – Riservatezza	7
Art. 13 – Privacy by Design e Privacy by Default	7
Art. 14 – Responsabilità	8
Art. 15 – Accountability	8
Art. 16 – Cessazione del trattamento	8
Art. 17 – Durata dell’Accordo	9
Art. 18 – Disposizioni finali	9
Allegati	11

ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Nel presente DPA e nei relativi allegati, i seguenti termini, con la lettera maiuscola e/o minuscola, al singolare e/o al plurale, hanno il significato di seguito indicato:

- **DATO PERSONALE:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si

considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

- **CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI:** dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- **TRATTAMENTO:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **TITOLARE DEL TRATTAMENTO:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- **AUTORIZZATI:** le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- **INTERESSATO:** la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- **MISURE DI SICUREZZA:** il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logiche e procedurali di sicurezza volte a garantire un livello di sicurezza adeguato tenuto conto dei rischi derivanti dalla distruzione, perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- **VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI:** la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

2. Ove non diversamente indicato, i termini adottati nel presente DPA hanno il medesimo significato indicato nel Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. (di seguito GDPR), nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il presente documento ed i relativi allegati (di seguito, "DPA") regolano i termini e le condizioni alle quali la Società tratta dati personali per conto del Cliente in esecuzione dei Servizi. In particolare, i Servizi erogati dalla Società comportano il trattamento di dati personali di cui il Cliente, a seconda del caso, è Titolare o Responsabile del trattamento ai sensi della normativa applicabile in materia. Resta inteso che il Cliente è l'unico responsabile per il rispetto degli obblighi normativamente e/o contrattualmente imposti allo stesso nella sua qualità di Titolare o di Responsabile del trattamento di dati personali.
2. Modalità e condizioni dei dati personali trattati dalla Società in qualità di Titolare del trattamento sono indicate nell'Informativa Clienti reperibile al seguente link: <https://sinerbit.com/gdpr/>.
3. Con il presente DPA, il Cliente autorizza la Società a trattare i dati personali forniti dal Cliente per l'esecuzione dei Servizi richiesti, in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR, nel rispetto della normativa in materia di dati personali applicabile e dei termini di seguito indicati.

ART. 3 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

1. Nell'ambito del presente DPA, il Fornitore è obbligato a trattare i dati personali conosciuti anche indirettamente e/o incidentalmente in virtù dell'esecuzione dei Servizi prestati a favore del Cliente, in modo lecito e secondo correttezza.
2. In particolare, il Fornitore dovrà agire nell'ambito di operatività consentito in base ai rapporti in essere tra le Parti, potendo effettuare le operazioni funzionali alla realizzazione e gestione dei Servizi prestati a favore del Cliente, senza eseguire, quindi, trattamenti ulteriori a quelli esclusi vamente necessari per il rispetto delle attività dovute.

ART. 4 - CATEGORIE DI DATI PERSONALI E SOGGETTI INTERESSATI

1. Al fine di eseguire i Servizi richiesti dal Cliente, il Fornitore può trattare dati personali per conto del Cliente, come meglio dettagliati nell'allegato A al presente DPA.
2. Se non diversamente specificato nel Contratto e/o nei relativi allegati, i contenuti forniti dal Cliente per l'erogazione dei Servizi non possono includere categorie particolari di dati personali.

ART. 5 – MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

1. Nell'esecuzione dei Servizi, il Fornitore si impegna a trattare i dati personali per conto del Cliente nel rispetto delle istruzioni impartite dal Cliente, come dettagliate nel presente DPA.
2. Il Cliente può fornire ulteriori istruzioni scritte al Fornitore in relazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa applicabile in materia di dati personali. Il Fornitore si atterrà a tutte queste istruzioni nella misura necessaria affinché il Fornitore adempia ai propri obblighi di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi normativa applicabile in materia di dati personali.
3. Nella misura richiesta dalla normativa applicabile in materia di dati personali, il Fornitore si impegna ad informare senza indebiti ritardi il Cliente se, a suo avviso, le istruzioni del Cliente violano la normativa applicabile in materia di dati personali. Il Cliente riconosce e accetta che il Fornitore non è responsabile dell'esecuzione di analisi e/o ricerche legali e/o della fornitura di consulenza legale al Cliente.
4. Nell'erogazione dei Servizi, ove applicabile in base al Contratto, il Fornitore si impegna a:
 - Effettuare solo i trattamenti necessari e funzionali per lo svolgimento delle attività commissionate dal Cliente, escludendovi i trattamenti non autorizzati dal Cliente e comunque ulteriori a quelli esclusivamente necessari per il rispetto dell'incarico affidato;
 - collaborare con il Cliente per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - individuare per iscritto le persone autorizzate al trattamento che operino sotto la propria direzione e/o autorità; dare loro le istruzioni idonee per il trattamento dei dati personali da essi svolti per conto del Cliente;
 - non creare banche dati nuove, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
 - tenere nota del trattamento svolto per conto del Cliente all'interno di un apposito Registro delle attività di trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento;
 - assistere il Titolare nel rispetto di qualsivoglia provvedimento adottato dall'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali, per quanto applicabile in base alle attività di trattamento effettuate dalla Società.
5. Il Fornitore dichiara di aver nominato un DPO (Data Protection Officer), contattabile al seguente indirizzo: dpo@sinerbit.com

ART. 6 – LOCALIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Fatto salvo quanto eventualmente indicato negli allegati al presente DPA, il Fornitore garantisce che il

trattamento dei dati personali del Cliente avverrà in Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo e che non si verificheranno trasferimenti all'estero dei suddetti, per tale intendendosi il trasferimento verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

2. Ove applicabile, il Cliente autorizza il Fornitore, ivi inclusi eventuali altri responsabili del trattamento, al trasferimento extra SEE dei dati personali trattati nell'esecuzione dei Servizi nel rispetto della normativa applicabile in materia.

ART. 7 – MISURE DI SICUREZZA

1. Il Fornitore, laddove applicabili in base ai Servizi e per quanto di propria competenza, garantisce il rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Le misure adottate sono indicate nell'allegato B al presente DPA.
2. Il Cliente riconosce che le misure tecniche ed organizzative adottate dal Fornitore sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei dati personali.
3. Il Fornitore, ove applicabile e per quanto di propria competenza, provvederà, previa richiesta del Cliente, ad inviare al Cliente, con i mezzi ritenuti più idonei, una relazione annuale sulle misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei dati personali nell'erogazione dei Servizi.

ART. 8 – SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

1. Con l'accettazione del presente DPA, il Cliente autorizza il Fornitore ad avvalersi di altri responsabili del trattamento nell'erogare i Servizi oggetto del Contratto, riconoscendo ed accettando che ciò possa comportare il trattamento di Dati da parte dei medesimi. L'elenco dei Sub-Responsabili di cui si avvale la Società è presente all'Allegato C.
2. Al fine di consentire al Cliente un preciso controllo sui suddetti terzi, nonché di provvedere agli adempimenti privacy sussistenti rispetto a tutta la categoria di detti sub-responsabili, il Fornitore si impegna a conservare aggiornata la lista di tali soggetti, provvedendo su specifica richiesta scritta del Cliente ad esibire tale lista nonché a fornire tutte le opportune informazioni agli obblighi assunti dai sub-responsabili in relazione agli oneri privacy precisati nel presente DPA, qualora gli stessi trattino dati personali per conto del Cliente in virtù dei servizi dagli stessi erogati.
3. Il Fornitore resta responsabile per l'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili in conformità alla normativa vigente in materia di dati personali.

4. In caso di modifiche dei sub-fornitori autorizzati, il Fornitore si impegna ad informare il Cliente preventivamente all'affidamento a detti sub-fornitori di attività che comportino il trattamento di dati personali per conto del Cliente, mediante comunicazione inviata via PEC. Entro i successivi 7 giorni di calendario dall'invio della suddetta PEC, il Cliente può opporsi alle modifiche comunicate, fornendo motivazioni obiettive e giustificate relative alla capacità di tali terzi di proteggere adeguatamente i dati personali del Cliente in conformità al presente DPA o alla normativa applicabile in materia di dati personali. Nel caso in cui il Cliente ritenga che il nuovo sub-fornitore non rispetti la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ed il Cliente sia in grado di provarlo, il Fornitore si impegna a proseguire l'esecuzione del Contratto senza ricorrere a tale sub-fornitore. In tutti gli altri casi, laddove l'obiezione del Cliente sia giustificata, il Fornitore ed il Cliente si impegnano a collaborare in buona fede per trovare una soluzione reciprocamente accettabile per risolvere tale obiezione. Ove non sia raggiunta una soluzione reciprocamente accettabile entro un periodo di tempo ragionevole, il Cliente avrà il diritto di risolvere il Contratto (i) previa notifica da inviarsi via PEC al Fornitore con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari; (ii) senza alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente e (iii) senza esonero dagli obblighi di pagamento previsti ai sensi del Contratto.

ART. 9 – VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Qualora si verificano eventi che comportano la violazione, conosciuta o anche solo sospettata, dei dati personali trattati dal Fornitore nell'erogazione dei Servizi, quest'ultimo avvertirà il Cliente nel rispetto della normativa applicabile, senza ingiustificato ritardo dopo essere venuta a conoscenza della violazione. In particolare, salvo diverso accordo tra le Parti, laddove il Fornitore venga a conoscenza della violazione dei dati personali del Cliente trattati nell'esecuzione dei Servizi durante il proprio orario lavorativo (lun-ven 9-18, esclusi festivi), ove possibile il Fornitore si impegna a informare il Cliente entro le successive 48 ore. Laddove il Fornitore venga a conoscenza, al di fuori del proprio orario lavorativo (lun-ven 9-18, esclusi festivi), della violazione dei dati personali del Cliente trattati nell'esecuzione dei Servizi, ove possibile il suddetto termine di 48 ore inizierà a decorrere dall'inizio della prima giornata lavorativa successiva.
2. La comunicazione di cui all'art. 9.1 che precede (i) descriverà la natura della violazione, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione (ii) illustrerà le possibili conseguenze della violazione, (iii) esporrà le misure messe in atto o proposte dal Fornitore in risposta all'incidente e (iv) fornirà un punto di contatto presso il Fornitore. Ove richiesto dal Cliente, il Fornitore si impegna a fornire al Cliente senza ingiustificato ritardo, una volta ottenute, eventuali ulteriori informazioni volte a circoscrivere e dettagliare la violazione.
3. È fatto obbligo di mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni, nonché su tutte le comunicazioni intercorse tra il Cliente ed il Fornitore, fatti salvi gli obblighi di legge. Tali informazioni non dovranno essere in alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Cliente ed il Fornitore, fatte salve quelle comunicazioni richieste dalla legge o da autorità pubbliche.

ART 10 - RISCONTRO DELLE ISTANZE DA PARTE DEGLI INTERESSATI E COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ PUBBLICA

1. Il Fornitore, per quanto di propria competenza e ove applicabile in ragione del Contratto, si impegna a coadiuvare il Cliente nel riscontro delle richieste provenienti dagli interessati e dalle Autorità competenti in materia di trattamento dei dati personali ed investite dei necessari poteri investigativi.
2. Il Fornitore si impegna a comunicare senza ingiustificato ritardo eventuali richieste degli interessati e/o delle Autorità competenti che dovessero allo stesso pervenire, specificando altresì ogni altra indicazione in proprio possesso utile a fornire un riscontro agli interessati e/o alle Autorità competenti.
3. Resta inteso che in nessun caso, fatti salvi obblighi di legge, il Fornitore provvederà a dare riscontro diretto agli interessati e/o alle Autorità competenti relative ai dati personali trattati per conto del Cliente nell'erogazione dei Servizi.

ART. 11 - AUDIT

1. Fatti salvi gli obblighi di legge e/o derivanti da ordini delle Autorità competenti in materia di trattamento dei dati personali, il Fornitore riconosce al Cliente la facoltà di verificare fino ad una volta l'anno il rispetto degli obblighi previsti dal presente DPA. A tal fine, il Fornitore, previa richiesta del Cliente, si impegna ad inviare al Cliente adeguata documentazione volta a dimostrare il proprio rispetto degli obblighi previsti dal presente DPA.
2. In aggiunta alla documentazione di cui all'art. 11.1 che precede, il Fornitore riconosce al Cliente la facoltà di verificare, direttamente o tramite i terzi di cui al successivo art. 11.3, fino ad una volta l'anno il rispetto degli obblighi previsti dal presente DPA a carico del Fornitore e/o dei sub-responsabili autorizzati, previo accordo tra le Parti in merito a modalità e tempistiche di esecuzione. A tal fine, il Fornitore si impegna a fornire ragionevole assistenza e collaborazione al Cliente nella conduzione dell'audit. Il Cliente riconosce ed accetta che gli audit non saranno consentiti qualora dovessero compromettere le attività di Trattamento e/o la sicurezza e confidenzialità di Dati Personali del Fornitore e/o dei sub-responsabili autorizzati e/o di altri Clienti del Fornitore e/o dei sub-responsabili. Salvo diversi accordi tra le Parti, eventuali oneri e/o costi relativi agli audit di cui agli artt. 11.2 e 11.3 sono a carico del Cliente.
3. Nel caso il Cliente intenda affidare gli audit di cui all'art. 11.2 che precede ad una terza parte, tale terza parte deve essere concordata tra Fornitore e Cliente, salvo il caso in cui tale terza parte sia un'Autorità competente in materia di trattamento dei dati personali. Il Fornitore non negherà irragionevolmente il proprio consenso ad un revisore terzo richiesto dal Cliente. In tali casi, il Cliente riconosce ed accetta

che la terza parte deve essere adeguatamente vincolata al rispetto di obblighi di riservatezza ritenuti accettabili dal Fornitore prima di effettuare l'audit.

ART. 12 – RISERVATEZZA

1. Il Fornitore si impegna a mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza sui Dati Personali forniti dal Cliente e trattati in esecuzione del Contratto.
2. Il Fornitore si impegna non divulgare i Dati Personali del Cliente ai propri dipendenti e/o collaboratori e/o terzi autorizzati se non per adempiere esclusivamente alle finalità legate all'esecuzione del Contratto.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 12.1, il Fornitore potrà rivelare e comunicare i Dati Personali del Cliente laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un obbligo di legge, di un ordine dell'autorità giudiziaria o di qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge.
4. Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura.
5. Le Parti prendono atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto.

ART. 13 – PRIVACY BY DESIGN E PRIVACY BY DEFAULT

1. Il Fornitore, per quanto di propria competenza, garantisce che i mezzi del trattamento di dati personali forniti al Cliente in esecuzione del Contratto e/o utilizzati per l'esecuzione del Contratto sono adeguati alle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi i provvedimenti delle competenti autorità, e conformi ai principi di "privacy by design" e "privacy by default".
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le attività oggetto del Contratto con personale dotato dei requisiti tecnici e della capacità professionale adeguati alla complessità delle attività stesse, sì da assicurare la conoscibilità dei rischi in riferimento al trattamento dei dati personali.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ

1. Il Cliente è l'unico responsabile della veridicità, aggiornamento ed accuratezza dei dati personali forniti dal Cliente e trattati dal Fornitore in esecuzione del Contratto.
2. Il Fornitore si impegna a tenere indenne e sollevare il Cliente, titolare del trattamento dei dati personali, da responsabilità che siano diretta conseguenza del proprio inadempimento degli obblighi del Regola-

mento UE 2016/679 specificamente diretti ai Responsabili del trattamento.

3. Resta inteso tra le Parti che qualsiasi responsabilità del Fornitore è limitata al valore del singolo Incarico nel corso della cui esecuzione si è concretizzato l'inadempimento di cui al comma che precede, fatti salvi il dolo o la colpa grave del Fornitore.

ART. 15 – ACCOUNTABILITY

1. Vengono di seguito descritte le policy e gli adeguamenti dei quali il Fornitore si è dotato per assicurare la compliance alla normativa applicabile in materia di trattamento dei dati personali:
 - Sono state adottate adeguate misure tecniche ed organizzative nel rispetto della normativa applicabile in materia di trattamento dei dati personali;
 - È stato predisposto un organigramma privacy che tenga conto anche dei ruoli interni nonché delle funzioni apicali ricoperte;
 - Tutti i dipendenti del Fornitore – coinvolti nel trattamento dei dati personali in esecuzione del Contratto – hanno ricevuto una nomina all'interno della quale sono state dettagliate specifiche istruzioni in base alla tipologia di dati trattati rispetto all'area aziendale presidiata.

ART. 16 – CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO

1. I dati e/o le informazioni trattati, gestiti e/o archiviati dal Fornitore per conto del Cliente in esecuzione dei Servizi sono e rimangono di proprietà esclusiva del Cliente medesimo.
2. Alla cessazione del rapporto tra le Parti, il Fornitore provvederà a rendere anonimi e/o a cancellare, senza ingiustificato ritardo, i Dati Personali forniti dal Cliente e trattati in esecuzione del Contratto da qualsivoglia supporto deputato alla conservazione ed avrà cura di assicurare che il medesimo adempimento venga eseguito anche dai suoi sub-fornitori, fatti salvi fatti salvi obblighi di legge, diversi accordi tra le Parti e quanto di seguito indicato relativamente ai dati di back up. Il Cliente riconosce ed accetta che i dati di back up, ivi inclusi dati personali del Cliente trattati in esecuzione del Contratto, saranno definitivamente cancellati decorsi 120 giorni dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto.
3. Le operazioni di cancellazione avverranno in modo sicuro e nel rispetto della normativa di settore, senza arrecare danno agli interessati cui i dati personali si riferiscono.
4. Il Cliente ha la facoltà di richiedere la cancellazione anche parziale dei Dati Personali oggetto del presente DPA. Tale richiesta dovrà avvenire a mezzo PEC, ed all'interno della richiesta dovranno essere indicati in modo preciso i dati che il Fornitore dovrà eliminare. Il Fornitore si impegna a provvedere alla suddetta cancellazione parziale, ove ragionevolmente possibile, nel rispetto dei termini indicati dal Cliente nella

richiesta di cui al presente paragrafo, fatti salvi obblighi di legge. Il Cliente riconosce ed accetta che la cancellazione anche parziale dei Dati Personali dallo stesso richiesta potrebbe comportare l'impossibilità di procedere l'esecuzione del Contratto, senza alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente e senza esonero dagli obblighi di pagamento previsti ai sensi del Contratto.

5. Il Fornitore non provvederà alle operazioni di cancellazione qualora i Dati Personali siano oggetto di specifiche richieste da parte di un'Autorità competente. In tali casi, il Fornitore, ove ragionevolmente possibile, si impegna a comunicare tale circostanza al Cliente per iscritto preventivamente alle operazioni di cancellazione, altresì allegando detta richiesta.
6. Qualora le attività di cancellazione richieste dal Cliente dovessero comportare l'impossibilità di proseguire l'esecuzione del Contratto, il Cliente avrà facoltà di risolvere il Contratto (i) previa notifica da inviarsi via PEC al Fornitore con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari; (ii) senza alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente e (iii) senza esonero dagli obblighi di pagamento previsti ai sensi del Contratto.

ART. 17 - DURATA DELL'ACCORDO

1. Il presente DPA ha validità per tutto il periodo di affidamento dei Servizi al Fornitore, fatti salvi diversi successivi accordi scritti tra le Parti.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Le comunicazioni tra le Parti inerenti il presente DPA, salvo che non sia altrimenti previsto, devono avvenire agli indirizzi dichiarati dalle Parti nel Contratto. Eventuali variazioni agli indirizzi indicati dovranno essere comunicate all'altra Parte senza indugio e comunque non oltre 3 giorni dalla variazione medesima.
2. L'invalidità o l'inefficacia di qualsiasi disposizione del presente DPA non comporterà in nessun caso l'invalidità o inefficacia dell'intero DPA. Le Parti convengono sin da ora di negoziare in buona fede le disposizioni oggetto di declaratoria di invalidità o inefficacia, al fine di sostituirle con altre in grado di determinare, nei limiti di legge, sostanzialmente i medesimi effetti, facendo riferimento all'oggetto ed alle finalità del presente DPA.
3. Il mancato o ritardato esercizio da parte di una Parte di uno dei diritti, facoltà o poteri ad essa attribuiti in virtù del presente DPA opererà quale rinuncia circoscritta a singolo caso, e non ne impedirà l'esercizio successivo.
4. L'eventuale concessione di proroghe o di altre forme di dilazione di una Parte in favore dell'altra non modificheranno in alcun modo le responsabilità individuate dal presente DPA a carico di ciascuna Parte.

5. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente DPA, le Parti rinviando al Contratto, alla normativa applicabile ai Servizi ed alla normativa applicabile in materia di trattamento dei dati personali.
6. Qualunque modifica al presente DPA dovrà essere sempre concordata per iscritto tra le Parti a pena di nullità.
7. Le Parti si danno atto che tutte le clausole di questo Accordo sono state liberamente e direttamente negoziate tra le Parti stesse e che, pertanto, non è applicabile alla fattispecie il disposto di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ.